



**COMUNE DI ERACLEA**

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR. 16 settembre 1996 n. 610.

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: NORME TECNICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 25/02/2010 ESECUTIVA DAL 29/03/2010.  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.87 DEL 22/12/2010 ESECUTIVA DAL 15/01/2011  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 20/04/2012 ESECUTIVA.  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 08/04/2015 ESECUTIVA.

INDICE

|   |    |
|---|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....   | 2  |
| ART. 1 OBIETTIVI DEL PIANO .....  | 2  |
| ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....   | 2  |
| ART. 3 ZONIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO.....   | 2  |
| ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....   | 3  |
| ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....  | 3  |
| ART. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI STRUTTURALI .....   | 4  |
| ART. 7 LIMITAZIONI E DIVIETI. ....  | 5  |
| ART. 8 COLLOCAZIONE VIETATA .....   | 6  |
| ART. 9 DISCIPLINA GENERALE DI INSERIMENTO E DEROGHE. ....   | 7  |
| ART. 10 ABACO SPECIFICO.....  | 8  |
| ART. 11 UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO, NELLE AREE A PARCHEGGIO E NELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE. .... | 8  |
| ART. 11 BIS - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI COMUNALI.....   | 9  |
| CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI.....  | 10 |
| ART. 12 DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI, TIPOLOGIE CONSENTITE .....  | 10 |
| ART. 13 ALTRI MEZZI PUBBLICITARI .....  | 10 |
| ART. 14 SCHEDE INSERIMENTO IMPIANTI PRIVATI. ....   | 13 |
| CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI .....  | 19 |
| ART. 15 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE .....   | 19 |
| ART. 16 IDENTIFICAZIONE.....  | 19 |
| ART. 17 AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, SOCIALI O PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE. ....  | 19 |
| ART. 18 AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI .....  | 19 |
| ART. 19 SCHEDE INSERIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE .....  | 19 |
| CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE .....  | 22 |
| ART. 20 DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE DIRETTA. ....  | 22 |
| ART. 21 IDENTIFICAZIONE.....  | 22 |
| ART. 22 SCHEDE INSERIMENTO IMPIANTI DI AFFISSIONE DIRETTA. ....   | 22 |
| CAPO V - INSEGNE DI ESERCIZIO .....   | 23 |
| ART. 23 DEFINIZIONI GENERALI. ....  | 23 |
| ART. 24 DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE.....  | 23 |
| ART. 25 DIVIETI.....  | 24 |
| ART. 26 ILLUMINAZIONE.....  | 25 |
| ART. 27 MATERIALI.....  | 25 |
| ART. 28 INSEGNE A PORTALE.....  | 26 |
| ART. 29 SCRITTE SU TENDA.....   | 26 |
| ART. 30 TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO. ....   | 26 |
| ART. 31 INSEGNE DI PUBBLICO INTERESSE. ....   | 27 |
| ART. 32 INSEGNE SU CHIOSCHI. ....   | 27 |
| ART. 33 IMPIANTI COMPOSITI.....   | 28 |
| CAPO VI - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....  | 29 |
| ART. 34 AUTORIZZAZIONI.....   | 29 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....   | 32 |
| ART. 35 PERIODO DI VALIDITÀ E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI .....  | 32 |
| ART. 36 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE .....   | 32 |
| ART. 37 CONCESSIONI.....  | 32 |
| ART. 38 PUBBLICITÀ ABUSIVA .....  | 32 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....   | 34 |
| ART. 39 TOLLERANZE, NORME TRANSITORIE E FINALI .....  | 34 |
| ART. 40 ENTRATA IN VIGORE .....   | 34 |
| QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....   | 34 |

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari<sup>1</sup> è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie<sup>2</sup>.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici, presenti nel territorio comunale.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati"<sup>3</sup>, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 07/04/97, ed individua al suo interno i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.
2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (e loro successive modificazioni ed integrazioni), nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

### Art. 3 Zonizzazione del centro abitato

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, queste sono:

- **Zona A1 - Centro**
- **Zona A2 - Residua zona della città**
- **Zona B - Residua parte del territorio comunale**

**Zona A1:** Evidenziata in colore verde nell'allegata tavola di suddivisione in zone del territorio comunale.

**Zona A2:** Individuata cromaticamente in colore azzurro nell'allegata tavola di suddivisione in zone del territorio comunale; comprendente la restante parte della città.

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

**Zona B:** è la zona corrisponde alla parte esterna dei centri abitati.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo

<sup>1</sup> Ora in avanti per brevità denominato Piano.

<sup>2</sup> D.L.gs 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92 e s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Codice dei beni culturali.

<sup>3</sup> "Perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 Legge 320 aprile 1992 n.285 Nuovo codice della strada"

Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
3. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

#### **Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade**

1. In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Ai fini del Piano, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) la tipologia delle strade viene identificata come segue:

| Strade             | Classificazione Piano Generale degli impianti <sup>4</sup> |   |
|--------------------|--|---|
| Strade principali  | Strade urbane di quartiere                                 | E |
| Quartiere          |  |   |
| Locale interzonale | Strade locali  | F |
| Locale             |  |   |

#### **Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
  - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
  - Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
  - Impianti Permanenti: stendardo, tabella, poster, preinsegna, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
  - Impianti Temporanei: striscione, locandina, gonfalone.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:

<sup>4</sup> Le strade di tipo **E** sono state identificate dalla cartografia allegata alla vigente variante del PTCP: Scenario 2 - Sistema della mobilità ed in base alle caratteristiche fisiche indipendentemente dall'ente proprietario (Comune o Provincia).

- **Affissione Istituzionale:** su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.
- **Affissione Necrologica:** su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati.
- **Affissione Commerciale:** su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune.
- **Affissione Diretta:** su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Di norma il contenuto del messaggio ha natura commerciale. L'affissione viene effettuata dal proprietario dell'impianto.
- **Pubblicità esterna:** su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

#### **Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e

permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22.01.08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 07 agosto 2009, n°17. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

#### **Art. 7 Limitazioni e divieti.**

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto.
2. L'esposizione di mezzi pubblicitari reclamizzanti prodotti e o ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne di esercizio.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 6mq. La durata dell'esposizione del messaggio deve essere al massimo equivalente alla durata del cantiere. Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno. Per tali comunicazioni sono vietati impianti a messaggio variabile.
4. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è comunque vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori<sup>5</sup>.
5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
  - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
  - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
6. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulata o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
8. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dalla vigente Variante al PRG non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.

<sup>5</sup> Art. 49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

9. Ai sensi del vigente Cds (DPR 495/92 e s.m.i.) tutti i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in particolare i colori rosso e verde ed i loro abbinamenti cromatici, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che i colori utilizzati possano costituire sfondo ai segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo o semafori, limitandone la percettibilità.
10. Su tutto il territorio comunale, l'istanza per la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito o in prossimità di aree o edifici di riconosciuto interesse storico, artistico o ambientale, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è sottoposta al preventivo rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. stesso, da parte dell'Amministrazione competente alla gestione del Vincolo interessato. Quest'ultima, sentito il parere vincolante del Soprintendente, autorizza il collocamento dell'insegne pubblicitarie solo quando non derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione dei beni paesaggistici.
11. Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previste dal presente piano.

### **Art. 8 Collocazione vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
  - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
  - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. Il divieto è valido ad esclusione, per le strade poste all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra due carreggiate contigue e che abbiano una larghezza superiore a m 4 e nelle quali gli impianti siano posti parallelamente all'asse della carreggiata;
  - in corrispondenza delle intersezioni;
  - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
  - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - sui ponti e sottoponti;
  - sui cavalcavia e loro rampe;
  - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
  - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
  - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale<sup>6</sup> e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.

<sup>6</sup> Art.51 comma 3) - DPR 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada.

5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
6. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
7. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

#### **Art. 9 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.**

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

| ABACO GENERALE<br>Distanze da: <sup>7</sup>        | Strade E  |   | Strade F  |   |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| prima impianti semaforici                          | 12,5  | 30  | 10  | 30  |
| dopo impianti semaforici                           | 10 <sup>a</sup>   | 25  | 10 <sup>a</sup>   | 10  |
| prima di intersezioni                              | 20 <sup>a</sup>   | 30  | 10 <sup>a</sup>   | 30  |
| dopo intersezioni                                  | 10 <sup>a</sup>   | 25  | 10 <sup>a</sup>   | 10  |
| prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione | 12,5 <sup>a</sup>   | 50  | 12,5 <sup>a</sup>   | 30  |
| prima segnaletica stradale indicazione             | 12,5 <sup>a</sup>   | 25  | 12,5 <sup>a</sup>   | 25  |
| dopo segnaletica stradale                          | 10 <sup>a</sup>   | 10  | 10 <sup>a</sup>   | 10  |
| Imbocco gallerie, ponti e sottoponti               | 30 <sup>a</sup>   | 50  | 12,5 <sup>a</sup>   | 50  |

a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata.

\* Le distanze sopra indicate non si considerano per impianti posti ad una distanza maggiore di tre metri dalla carreggiata a condizione che vengano rispettati i dettami del precedente art. 8 commi 2, 3, 4 e 5.

4. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.
5. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, la collocazione può essere in ulteriore deroga alle distanze indicate al precedente comma 3 (Abaco Generale). La collocazione della preinsegna deve rispettare le sole distanze individuate nella scheda impianto (art.14). La collocazione non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La posizione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutato dalla Polizia Locale.
6. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.14). Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
7. In deroga alle distanze previste dal comma 3 del presente articolo e alle disposizioni dell'articolo 8 comma 1, è consentita l'esposizione di cartelli di dimensione di 30cm x 20cm e con altezza di 30cm massimo da terra, relativi alla sponsorizzazione di ditte che

<sup>7</sup> Tutte le misure sono espresse in metri.

svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico. La loro esposizione è comunque soggetta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 34 e alla valutazione da parte della Polizia Locale.

### Art. 10 Abaco specifico.

- Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
- Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

|  |   |   |  |   |         |
|--|---|---|--|---|---------|
| <b>TIPOLOGIA</b>   | Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo  |   |  |   |         |
| <b>TIPOLOGIA D'USO</b>   | Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC  |   |  |   |         |
| <b>DURATA</b>  | Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente  |   |  |   |         |
| <b>Categoria</b>   | Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello   |   |  |   |         |
| <b>Descrizione</b>   | Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo   |   |  |   |         |
| <b>Superficie mq</b>   | ≤ 1 mq  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 9 mq   | 9 ↔ 18 mq   | > 18 mq |
|  | Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per singola faccia del manufatto)   |   |  |   |         |
| <b>Altezza margine inferiore</b>   | Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti                       |   |  |   |         |
| <b>Margine carreggiata</b>   | In presenza di marciapiede  |   | In assenza di marciapiede  |   |         |
|  | Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti). |   |  |   |         |
| <b>Distanza da altri impianti</b>  | Temporanei  |   | Permanenti   |   |         |
|  | Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)   |   |  |   |         |
| <b>Zona di Piano</b>   | ZONA A1   |   | ZONA A2  |   |         |
|  | Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti   |   |  |   |         |
| <b>Orientamento</b>  |  (parallelo)   |   |  (ortogonale) |   |         |
|  | Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata<br>Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.  |   |  |   |         |
| <b>Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)</b> | n.a.  | Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento | A  | Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento |         |
| <b>Illuminazione</b>   | Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato   |   |  |   |         |
| <b>Prescrizioni</b>  | Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata  |   |  |   |         |
| <b>Note</b>  | Eventuali ulteriori note relative al posizionamento   |   |  |   |         |

### Art. 11 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

- Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

**Zone A:** la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- 3% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E

**Zona B:** restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.

- E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

**Art. 11 bis - Pubblicità effettuata su beni comunali**

1. Per l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

## CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

### Art. 12 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
  - Impianti permanenti:
    - Preinsegna
    - Cartello
    - Impianto dinamico
    - Impianto pubblicitario di servizio
  - Impianti temporanei:
    - Striscione
    - Locandina
    - Gonfalone
    - Telo
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.10); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

### Art. 13 Altri mezzi pubblicitari

#### MANIFESTI INTERNI A VETRINE

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.
4. Sono ammessi manifesti pubblicitari soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

#### PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante l'apposizione di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.

4. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
5. È esclusa dal divieto la distribuzione mediante deposito nelle cassette della posta

#### PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. È vietata in centro abitato, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose, politiche e del tempo libero, e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dall'ufficio competente che ne detterà le prescrizioni e gli orari, sentito preventivamente il Comando di Polizia Municipale,.
3. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati di cui al comma 1, lettera c), viene autorizzata dall'ente proprietario delle aree non comunali, ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 495/92 e s.m.i.

#### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. E' vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, collocate nelle zone geografiche B1 e B2.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.
4. Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
  9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
  10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
  11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
  12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

#### SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.
5. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

#### SORGENTE LUMINOSA

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
3. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/1992.

**ALTRE FORME PUBBLICITARIE**

1. Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
2. In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere di una specifica commissione per tale occasione nominata e della Polizia Locale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

**Art. 14 Schede inserimento impianti privati.**

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |  | <b>PREINSEGNA</b>   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   |  | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>  |   |   |   |   |
| DURATA                            |  | Permanente <b>P</b>   |   |   |   |   |
| Categoria                         | Preinsegna   |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.   |   |   |   |   |    |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | 2,20 <sup>1</sup>  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   | 0,50  | In assenza di marciapiede   |   | 2,00 <sup>2</sup>   |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   | -   | Permanenti  |   | -   |   |
|                                   | <b>ZONA A1</b>   |   | <b>ZONA A2</b>  |   | <b>ZONA B</b>   |   |
| Formati ammessi                   |   |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                            | A  | A   | A   | A   | A   | A   |
| 1 ↔ 3 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Non luminoso.  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | Impianto ammesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale. Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.<br>Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti. |   |   |   |   |   |
| Note                              | 1) Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto a 1,00 m.<br>2) Se in aderenza a muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza dalla carreggiata può essere ridotta a 50 cm.   |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |   | <b>CARTELLO</b>   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   |   | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>  |   |   |   |   |
| DURATA                            |   | Permanente <b>P</b>   |   |   |   |   |
| Categoria                         | Cartello  |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi. |   |   |   |   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | <del>2,60</del> <b>1,50</b>   | <b>1,50</b>   | <del>1,00</del> <b>1,50</b>   | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede  | 0,50  | In assenza di marciapiede   | <b>2,00 3,00<sup>1</sup></b>  |   |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei  | -   | Permanenti  | 12,50   |   |   |
|                                   | ZONA A1   |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |    |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                            | A   | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | <del>n.a.</del> <b>A</b>  | <del>n.a.</del> <b>A</b>  | A   | A   | A   | A   |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.  | n.a.  | A   | A   | A   | A   |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Illuminato; Opaco.  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.   |   |   |   |   |   |
| Note                              | 1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.  |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |  | <b>IMPIANTO DINAMICO</b>  |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   |  | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>  |   |   |   |   |
| DURATA                            |  | Permanente <b>P</b>   |   |   |   |   |
| Categoria                         | Impianto di pubblicità o propaganda  |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi (giornali luminosi). |   |   |   |   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | 1,00   | 1,00  | 3,00  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   | 1,50  | In assenza di marciapiede   | n.a. <sup>1</sup>   |   |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   | -   | Permanenti  | 12,50   |   |   |
|                                   | ZONA A1  |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |   |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 MQ                            | <b>A</b>   | <b>A</b>  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | A  | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.   | n.a.  | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Luminoso.  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla C.E. dietro parere da parte della Polizia Locale   |   |   |   |   |   |
| Note                              | 1) Ammesso solo in ambiti pedonali   |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  | <b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>  |          |          |                           |           |   |
|-----------------------------------|--|----------|----------|---------------------------|-----------|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>   |          |          |                           |           |   |
| DURATA                            | Permanente <b>P</b>  |          |          |                           |           |   |
| Categoria                         | Impianto pubblicitario di servizio   |          |          |                           |           |   |
| Descrizione                       | Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.   |          |          |                           |           |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq | 3 ↔ 6 mq | 6 ↔ 9 mq                  | 9 ↔ 18 mq |   |
| Altezza margine inferiore         | (1)  |          | n.a.     |                           | n.a.      |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   |          | 0,20     | In assenza di marciapiede |           | 0,60  |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   |          | -        | Permanenti                |           | -   |
|                                   | ZONA A1  |          | ZONA A2  |                           | ZONA B    |   |
| Formati ammessi                   | ▬  | ▬        | ▬        | ▬                         | ▬         | ▬   |
| ≤ 1 mq                            | A  | A        | A        | A                         | A         | A   |
| 1 ↔ 3 mq                          | A  | A        | A        | A                         | A         | A   |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.   | n.a.     | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.     | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.     | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| Illuminazione                     | Luminoso; Opaco.   |          |          |                           |           |   |
| Prescrizioni                      | <p>1 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione. il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi nel loro insieme.</p> <p>2 Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici (paline,pensiline), il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate;in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.</p> <p>3 Per tutti gli impianti di servizio nel posizionamento dovrà essere sempre garantito un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.</p> |          |          |                           |           |   |
| Note                              | 1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.   |          |          |                           |           |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>            |   | <b>STRISCIONE</b>            |          |                           |           |   |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---|
| TIPOLOGIA D'USO             |   | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b> |          |                           |           |   |
| DURATA                      |   | Temporanea <b>T</b>          |          |                           |           |   |
| Categoria                   | Striscione, locandina, gonfalone, telo  |                              |          |                           |           |   |
| Descrizione                 | Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.<br>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.          |                              |          |                           |           |  |
| (misure espresse in metri)  | ≤ 1 mq  | 1 ↔ 3 mq                     | 3 ↔ 6 mq | 6 ↔ 9 mq                  | 9 ↔ 18 mq |   |
| Altezza margine inferiore   | n.a.  | 5,10 <sup>1</sup>            | 5,10     | n.a.                      | n.a.      |   |
| Distanza limite carreggiata | In presenza di marciapiede  | -                            |          | In assenza di marciapiede | -         |   |
| Distanza da altri impianti  | Temporanei  | 50,00 <sup>2</sup>           |          | Permanenti                | -         |   |
|                             | ZONA A1   |                              | ZONA A2  |                           | ZONA B    |   |
| Formati ammessi             | —   |                              | —        |                           | —         |   |
| ≤ 1 mq                      | n.a.  | n.a.                         | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                    | A   | A                            | A        | A                         | n.a.      | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                    | A   | A                            | A        | A                         | n.a.      | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                    | n.a.  | n.a.                         | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                   | n.a.  | n.a.                         | n.a.     | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| Illuminazione               | Opaco.  |                              |          |                           |           |   |
| Prescrizioni                | L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni, convegni, eventi culturali o spettacoli. Limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo. |                              |          |                           |           |   |
| Note                        | 1) Altezza minima se trasversale piazze, strade. Se posto su area non pedonale tale altezza può essere ridotta a 3,50;<br>2) distanza da altri striscioni.  |                              |          |                           |           |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>            |  | <b>LOCANDINA</b>             |            |                           |           |   |
|-----------------------------|--|------------------------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| TIPOLOGIA D'USO             |  | PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b> |            |                           |           |   |
| DURATA                      |  | Temporanea <b>T</b>          |            |                           |           |   |
| Categoria                   | Striscione, locandina, stendardo, telo   |                              |            |                           |           |   |
| Descrizione                 | Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.   |                              |            |                           |           |  |
| (misure espresse in metri)  | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 1,4 mq                   | 1,4 ↔ 6 mq | 6 ↔ 9 mq                  | 9 ↔ 18 mq |   |
| Altezza margine inferiore   | -  | n.a.                         | n.a.       | n.a.                      | n.a.      |   |
| Distanza limite carreggiata | In presenza di marciapiede   | 0,50                         |            | In assenza di marciapiede | n.a.)     |   |
| Distanza da altri impianti  | Temporanei   | 12,50                        |            | Permanenti                | -         |   |
|                             | ZONA A1  |                              | ZONA A2    |                           | ZONA B    |   |
| Formati ammessi             | —  |                              | —          |                           | —         |   |
| ≤ 1 mq                      | A  | A                            | A          | A                         | n.a.      | n.a.  |
| 1 ↔ 1,4 mq                  | n.a.   | n.a.                         | n.a.       | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 1,4 ↔ 6 mq                  | n.a.   | n.a.                         | n.a.       | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                    | n.a.   | n.a.                         | n.a.       | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                   | n.a.   | n.a.                         | n.a.       | n.a.                      | n.a.      | n.a.  |
| Illuminazione               | Opaco.   |                              |            |                           |           |   |
| Prescrizioni                | a) L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.<br>L'esposizione in zona A1 è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo. |                              |            |                           |           |   |
| Note                        | Sono equiparati alle locandine i cavalletti a forma di V rovesciata.<br>1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali   |                              |            |                           |           |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |   | <b>GONFALONE</b>  |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   | PUBBLICITÀ ESTERNA  |   |   |   |   | <b>PE</b>   |
| DURATA                            | Temporanea  |   |   |   |   | <b>T</b>  |
| Categoria                         | Striscione, locandina, gonfalone, telo  |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.<br>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.  |   |   |   |   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | 2,60  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede  | 0,30  | In assenza di marciapiede   |   | n.a. <sup>1)</sup>  |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei  | -   | Permanenti  |   | -   |   |
|                                   | ZONA A1   |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |    |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                            | A   | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Opaco.  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo.<br>Vietato l'ancoraggio ad alberi. |   |   |   |   |   |
| Note                              | 1) ammesso esclusivamente in ambiti pedonali  |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |  | <b>TELO</b>   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   | PUBBLICITÀ ESTERNA   |   |   |   |   | <b>PE</b>   |
| DURATA                            | Temporanea   |   |   |   |   | <b>T</b>  |
| Categoria                         | Striscione, locandina, stendardo, telo   |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto. |   |   |   |   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | n.a.   | -   | -   | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   | 0,50  | In assenza di marciapiede   |   | 1,00  |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   | -   | Permanenti  |   | -   |   |
|                                   | ZONA A1  |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |   |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                            | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | A  | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | A  | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Non luminoso.  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari.<br>In zona A1 sono ammessi esclusivamente per messaggi di tipo istituzionale.                            |   |   |   |   |   |
| Note                              |  |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |   | <b>BACHECA</b>  |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   |   | PUBBLICITÀ ESTERNA  |   |   | <b>PE</b>   |   |
| DURATA                            |   | Permanente  |   |   | <b>P</b>  |   |
| Categoria                         | Cartello  |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di annunci immobiliari e messaggi di servizio mediante manifesti. |   |   |   |  |   |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 MQ  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | 0,40  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede  | 0,30  | In assenza di marciapiede   |   | 0,50  |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei  | -   | Permanenti  |   | -   |   |
|                                   | ZONA A1   |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |    |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 MQ                            | A   | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Non luminoso  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      | Impianti da utilizzarsi solo per annunci immobiliari e messaggi di servizio.  |   |   |   |   |   |
| Note                              |   |   |   |   |   |   |

### **CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 15 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
  - Bacheca
  - Stendardo
  - Tabella
4. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

#### **Art. 16 Identificazione**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Eraclea – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo<sup>8</sup> " con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

#### **Art. 17 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

#### **Art. 18 Affissione manifesti commerciali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

#### **Art. 19 Schede inserimento impianti di pubblica affissione**

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

---

<sup>8</sup> In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica.

| <b>TIPOLOGIA</b>            | <b>BACHECA</b>  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO             | PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE – AFFISSIONE DIRETTA <b>PAI-AD</b>  |   |   |   |   |   |
| DURATA                      | Permanente <b>P</b>   |   |   |   |   |   |
| Categoria                   | Cartello  |   |   |   |   |   |
| Descrizione                 | Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc. |   |   |   |   |  |
| (misure espresse in metri)  | ≤ 1 MQ  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore   | 0,40  | 0,30  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata | In presenza di marciapiede  |   | 0,30  | In assenza di marciapiede   |   | 0,50  |
| Distanza da altri impianti  | Temporanei  |   | -   | Permanenti  |   | -   |
|                             | ZONA A1   |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi             |    |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 MQ                      | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
| 1 ↔ 3 mq                    | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
| 3 ↔ 6 mq                    | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                    | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione               | Non luminoso  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                | Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazione, enti, partiti politici.<br>Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.            |   |   |   |   |   |
| Note                        |   |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>            | <b>TABELLA</b>  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO             | PUBBLICA AFFISSIONE <b>PA</b>   |   |   |   |   |   |
| DURATA                      | Permanente <b>P</b>   |   |   |   |   |   |
| Categoria                   | Impianto di pubblicità o propaganda   |   |   |   |   |   |
| Descrizione                 | Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. |   |   |   |   |  |
| (misure espresse in metri)  | ≤ 1 mq  | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore   | 0,30  | 0,30  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata | In presenza di marciapiede  |   | 0,30  | In assenza di marciapiede   |   | 0,50  |
| Distanza da altri impianti  | Temporanei  |   | -   | Permanenti  |   | -   |
|                             | ZONA A1   |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi             |    |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                      | A   | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                    | A   | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                    | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                    | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione               | Non luminoso  |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                | Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.  |   |   |   |   |   |

| <b>TIPOLOGIA</b>                  |  | <b>STENDARDO</b>              |          |                           |                   |   |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   |  | PUBBLICA AFFISSIONE <b>PA</b> |          |                           |                   |   |
| DURATA                            |  | Permanente <b>P</b>           |          |                           |                   |   |
| Categoria                         | Cartello   |                               |          |                           |                   |   |
| Descrizione                       | Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.                              |                               |          |                           |                   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq                      | 3 ↔ 6 mq | 6 ↔ 9 mq                  | 9 ↔ 18 mq         |   |
| Altezza margine inferiore         | 0,40   | 0,30                          | 0,30     | n.a.                      | n.a.              |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   | 0,50                          |          | In assenza di marciapiede | 2,00 <sup>1</sup> |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   | -                             |          | Permanenti                | 12,50             |   |
|                                   | ZONA A1  |                               | ZONA A2  |                           | ZONA B            |   |
| Formati ammessi                   | —  |                               | —        |                           | —                 |   |
| ≤ 1 mq                            | A  | A                             | A        | A                         | n.a.              | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | A  | A                             | A        | A                         | n.a.              | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | A  | A                             | A        | A                         | n.a.              | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.                          | n.a.     | n.a.                      | n.a.              | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.                          | n.a.     | n.a.                      | n.a.              | n.a.  |
| Illuminazione                     | Non luminoso   |                               |          |                           |                   |   |
| Prescrizioni                      | Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.   |                               |          |                           |                   |   |
| Note                              | 1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni. |                               |          |                           |                   |   |

## CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

### Art. 20 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
  - Bacheca
  - Stendardo
  - Totem
  - **tabella**
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

### Art. 21 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

### Art. 22 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 20 (bacheca, stendardo, poster) si rimanda alle schede degli impianti di pubblica affissione.

| TIPOLOGIA                         |  |   |   |   |   | Totem   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA D'USO                   | AFFISSIONE DIRETTA   |   |   |   |   | AD  |
| DURATA                            | Permanente   |   |   |   |   | P   |
| Categoria                         | Cartello   |   |   |   |   |   |
| Descrizione                       | Elemento multifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici, <del>tramite sovrapposizione di manifesti cartacei o di altri elementi quali adesivi.</del>                          |   |   |   |   |  |
| <i>(misure espresse in metri)</i> | ≤ 1 mq   | 1 ↔ 3 mq  | 3 ↔ 6 mq  | 6 ↔ 9 mq  | 9 ↔ 18 mq   |   |
| Altezza margine inferiore         | n.a.   | -   | n.a.  | n.a.  | n.a.  |   |
| Distanza limite carreggiata       | In presenza di marciapiede   | 0,50  | In assenza di marciapiede   |   | 2,00 <sup>1</sup>   |   |
| Distanza da altri impianti        | Temporanei   | -   | Permanenti  |   | 12,50   |   |
|                                   | ZONA A1  |   | ZONA A2   |   | ZONA B  |   |
| Formati ammessi                   |   |  |  |  |  |  |
| ≤ 1 mq                            | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 1 ↔ 3 mq                          | A  | A   | A   | A   | n.a.  | n.a.  |
| 3 ↔ 6 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 6 ↔ 9 mq                          | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| 9 ↔ 18 mq                         | n.a.   | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  | n.a.  |
| Illuminazione                     | Non luminoso   |   |   |   |   |   |
| Prescrizioni                      |  |   |   |   |   |   |
| Note                              | 1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni. |   |   |   |   |   |

**CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO****Art. 23 Definizioni generali.**

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, in modo schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Si definisce insegna di esercizio "...la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."<sup>9</sup>; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002<sup>10</sup>, n°1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

**Art. 24 Disciplina generale di collocazione.**

1. Le insegne d'esercizio collocate all'interno del centro abitato devono rispettare i parametri distributivi indicati dal Piano.
2. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
3. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e loro successive modificazioni.
4. La collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio è considerata pubblicità e deve seguire la normativa degli impianti pubblicitari.
5. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.  
Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) insegna frontale (in questa categoria rientrano le insegne poste all'interno del perimetro della vetrina e quelle poste sui frontespizi dei fabbricati paralleli agli stessi);
  - b) insegna a bandiera;
  - c) insegna su palo (insegna isolata collocata su proprio montante);
  - d) totem (struttura autonoma o raggruppamento su unico elemento espositivo)
  - e) insegna a tetto (sopra la linea di gronda degli edifici o su pensiline), di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
  - f) targhe.
6. Le insegne a bandiera sono ammesse **limitatamente** per le: **insegne d'esercizio**, farmacie, tabaccherie, forze dell'ordine ed **eventuali e per gli** altri servizi di interesse pubblico di cui all'art.31 del presente Piano.
7. L'insegna a bandiera dovrà essere collocata ad un'altezza dal marciapiede non inferiore a mt. 4. Per quanto riguarda le farmacie e le tabaccherie, dovrà riportare le caratteristiche previste dalla normativa specifica.
8. Le dimensioni massime, in base alla zona geografica, sono le seguenti:

|                    | ZONA A1      | ZONA A2      |
|--------------------|--------------|--------------|
| insegna frontale   | ≤ 10         | ≤ 20         |
| insegna a bandiera | ≤ <b>± 3</b> | ≤ <b>± 3</b> |
| insegna su palo    | ≤ <b>± 3</b> | ≤ <b>± 3</b> |
| Totem              | ≤ <b>± 3</b> | ≤ <b>± 3</b> |
| insegna su tetto   | ≤ <b>10</b>  | ≤ 20         |

<sup>9</sup> Art. 47 D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495.

<sup>10</sup> Avente come oggetto i "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

9. Fuori dei centri abitati (Zona B) l'insegna non può superare la dimensione massima di 6 mq. con eccezione per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente in aderenza ai fabbricati; in tale caso non può comunque superare una dimensione pari a 20 mq.
10. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività fosse superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq<sup>11</sup>.
11. Le insegne frontali devono essere contenute negli appositi spazi quali fasce porta-insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.
12. ~~Per l'insegna su palo, ove ammessa, il montante deve garantire sempre un passaggio libero di almeno 120 centimetri e distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.~~ **E' consentita l'installazione di insegne/cartelli su palo posizionati su area privata e con proiezione sul piano di calpestio del marciapiedi che non superi la metà dello stesso.**
13. Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto un metro.
14. La distanza tra insegne a palo, ove ammesse, deve essere  $\geq 25,00$  metri.
15. Le insegne luminose o illuminate poste in posizione ortogonale o inclinata rispetto l'asse stradale, quando ammesse, devono essere posizionate:
  - a) dentro il centro abitato:
    - a 1,50 metri dal margine della carreggiata;
    - a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;
  - b) fuori centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada DPR n° 495/92.
16. Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art.51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio<sup>12</sup> non si applicano per le insegne collocate in aderenza per tutta la loro superficie e parallele al senso di marcia dei veicoli, poste ad una distanza dalla carreggiata maggiore di un metro.
17. In presenza di aree pedonali le distanze, di cui ai commi precedenti, possono essere derogate ulteriormente dietro valutazione ed approvazione da parte del comando di Polizia Locale.
18. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate anche su tetto e/o su pensilina. Tali insegne devono risultare architettonicamente integrate.

#### **Art. 25 Divieti.**

1. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette soprapporta, dotate di griglie di ferro battuto, e nelle lunette dei portici, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e soprapporta.
2. ~~E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici e sulle mazzette dei negozi.~~
3. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
4. L'installazione di insegne a lettere singole, se poste in aderenza sono ammesse solo per lettere retroilluminate; esse dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di fondo.

<sup>11</sup> Art. 48, 1° comma - Regolamento di attuazione del Codice della Strada, n.495

<sup>12</sup> DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art.51 commi 2 e 4.

5. Le insegne a cassonetto sono ammesse esclusivamente all'interno del vano portainsegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti non sia superiore di 10 cm. Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue.
6. In zona A1 non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
7. Per tutte le zone ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme alternative. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuociano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.
8. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati destinati alla residenza.
9. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati con copertura a falda. L'installazione di tali impianti, da realizzarsi comunque nel rispetto di diritti di terzi, deve ispirarsi ai principi di salvaguardia del decoro e della ricerca del minor impatto possibile, sia estetico sia visivo, valutati nei confronti sia dell'edificio di cui costituiscono pertinenza che dell'ambiente circostante, sia esso costruito o meno. Ove consentite, l'altezza massima ammessa è pari a due metri con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'altezza dell'insegna.
10. Ai sensi del vigente Cds (DPR 495/92 e s.m.i.) tutti i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in particolare i colori rosso e verde ed i loro loro abbinamenti cromatici, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che i colori utilizzati possano costituire sfondo ai segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo o semafori, limitandone la percettibilità.
11. I colori rosso e/o verde sono consentiti esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

#### **Art. 26 Illuminazione.**

1. Il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto dalla delibera della Regione Veneto n. 17 del 7 agosto 2009; per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al D.M. 22.01.08 n. 37.
2. Nessun impianto potrà avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o essere fonte di abbagliamento<sup>13</sup>.
3. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie.
4. In caso di corpi illuminanti esterni questi, dovranno avere un orientamento tale da non provocare abbagliamento agli utenti della strada.

#### **Art. 27 Materiali.**

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei per un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
3. Materiali sconsigliati e da utilizzare con molta cautela sono:

<sup>13</sup> Art. 50, 1° capoverso DPR. 495/92.

- Il legno (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
  - L'alluminio e le leghe leggere (degradabili), l'alluminio anodizzato è sempre vietato;
  - Insieme complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.
4. Relativamente alla scelta dei colori prediligere colori non violenti ed evitare le policromie in genere.
  5. Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari, o a materiali compatibili con l'arredo esistente.
  6. Relativamente alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, L'autorità competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 28 Insegne a portale.**

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.
2. Vietate nella Zona A1.
3. Le insegne a portale possono essere posizionate esclusivamente su suolo privato ed, ai fini della presente norma sono equiparate alle insegne frontali.



#### **Art. 29 Scritte su tenda.**

1. Si definiscono scritte su tenda l'iscrizione di caratteri alfanumerici, completati eventualmente da simboli e da marchi.
2. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata alle norme tecniche del vigente PRG e dei piani urbanistici attuativi, il presente Piano definisce la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse. Sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti esclusivamente all'indicazione del nome dell'esercizio e o dell'attività e dell'eventuale marchio.



3. Le iscrizioni possono essere eseguite:
  - sul primo spicchio frontale ed eventuali spicchi laterali per le tende di tipo a carrozza;
  - sul pendone, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo;
  - nella parte inferiore del telo quando tali tende risultano sprovviste del pendone.



4. E' vietata l'apposizione di elementi posticci quali adesivi o altro.
5. Sono equiparate alle scritte su tenda tutte le scritte eseguite su coperture di pensiline di Dehor eseguite in tessuto o in materiali similari.

#### **Art. 30 Targhe professionali e di esercizio.**

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il



manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.

4. L'esposizione di più targhe sulla pubblica via è consentita a condizione che siano accorpate in un elemento unico che occupi al massimo 0,35 mq come dimensione massima ammissibile.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri per le targhe non luminose, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali: ottone, pietra e plexiglass trasparente od opalino.
8. È sempre vietato l'uso di alluminio anodizzato.
9. La collocazione delle targhe professionali o d'esercizio, deve comunque sempre rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
10. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

#### **Art. 31 Insegne di pubblico interesse.**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - Ospedali e case di cura
  - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
  - Ambulatori Veterinari
  - Polizia
  - Polizia Locale
  - Vigili del Fuoco
  - Guardia di Finanza
  - Carabinieri
  - Guardia medica
  - Farmacia
  - Tabacchi e Valori Bollati
  - Uffici Postali
  - Parcheggio
3. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde.

#### **Art. 32 Insegne su chioschi.**

1. L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, solo se le insegne sono poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.

**Art. 33      Impianti compositi**

1. Rientrano in questa classificazione impianti costituiti da un'aggregazione di insegne. Tali aggregazioni sono ammesse in aree a forte carattere commerciale/artigianale.
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione).
3. Il contenuto di tali manufatti deve comunque essere omogeneo per forma, grafica e dimensione, in modo da costituire un elemento solidale.
4. Possono essere luminosi od illuminati.
5. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

**CAPO VI - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE****Art. 34 Autorizzazioni**

1. Chiunque intenda installare cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve richiedere ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione di cui al precedente comma le scritte su tenda, le vetrofanie, **le scritte su muro e le targhe professionali di cui all'art. 30.**
3. Dentro il centro abitato il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.
4. Fuori del centro abitato il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dell'ente proprietario della strada, in particolare:
  - per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive Amministrazioni;
  - per le strade militari dal Comando territoriale competente.
5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda, in bollo, in duplice copia allegando:
  - a) Progetto quotato in scala adeguata (1:200) del luogo ove si intende collocare l'impianto inserito in un contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla normativa di riferimento (C.d.S. e PGI) si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), distanza da semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli.
  - b) bozzetto a colori del messaggio con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato, con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 95/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
  - d) Modulo (allegato) per la verifica di conformità ai dettami del Piano generale degli impianti;
  - e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge n.15 del 4/1/68, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali interessati sia legittimata.
  - f) Progetto dell'impianto elettrico qualora ricadente nell'art. 5, c. 2, lettera B), del DM 37/08, qualora gli impianti pubblicitari siano illuminati o luminosi;
  - g) acquisizione del nullaosta ambientale, qualora richiesto;
  - h) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
  - i) copia del contratto di affitto o del nullaosta del proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto.
6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari nello stesso sito deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.
7. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.
8. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed è sufficiente la presentazione della sola istanza in bollo recante gli estremi dell'atto in corso di validità, da produrre entro 60 giorni dall'acquisto del titolo. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino alla naturale scadenza autorizzativa.

9. in caso di subentro nell'esercizio di un'attività senza che vi sia modifica strutturale, di contenuto o dimensione del mezzo pubblicitario relativo, il subentrante potrà fare richiesta di subentro presentando la sola istanza, in bollo, indicando gli estremi dell'atto in corso di validità e il soggetto precedentemente autorizzato. Tale richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni dal subentro.
10. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, facendo fede la data di protocollo, salvo il rilascio di nulla - osta da parte di altri enti coinvolti nel procedimento (es. provincia, sovrintendenza beni ambientali). Il termine può essere sospeso per 30gg. nel caso in cui il Comune inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta.
11. L'installazioni di cartelli pubblicizzanti la locazione e la vendita di immobili, esposti presso gli immobili stessi, effettuata sia dalle società immobiliari che da privati non è soggetta al rilascio di autorizzazione. Sarà invece soggetto al rilascio dell'autorizzazione il cartello collocato su strada pubblica e/o privata con pali o altri mezzi di sostegno.

## MODULO PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AI DETTAMI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI MANUFATTI PUBBLICITARI

|  |                                |                                 |  |         |  |    |    |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---------|--|----|----|
| <b>Ubicazione</b> <sup>(1)</sup>                   | <input type="text"/>           | Zona <b>PGI</b> <sup>(2)</sup>  | <input type="text"/>   |         |  |    |    |
| <b>Soggetto richiedente</b>                        | <input type="text"/>           |                                 |  |         |  |    |    |
| <b>Tipo impianto</b> <sup>(3)</sup>                | <input type="text"/>           | Quantità                        | <input type="text"/>   |         |  |    |    |
| <b>Utilizzo</b> <sup>(4)</sup>                     | <input type="text"/> Esterna   | <input type="text"/> Diretta    |  |         |  |    |    |
| <b>Dimensioni impianto</b> <sup>(5)</sup>          | <input type="text"/> Base      | <input type="text"/> Altezza    | <input type="text"/> Profondità  |         |  |    |    |
| <b>Dimensione spazio</b> <sup>(6)</sup>            | <input type="text"/> Base      | <input type="text"/> Altezza    | <input type="text"/> N. spazi  |         |  |    |    |
| <b>Margine inferiore</b> <sup>(7)</sup>            | Altezza                        |                                 |  |         |  |    |    |
| <b>Orientamento</b> <sup>(8)</sup>                 | <input type="text"/> Parallelo | <input type="text"/> Ortogonale |  |         |  |    |    |
| <b>Illuminazione</b> <sup>(9)</sup>                | <input type="text"/> Si        | <input type="text"/> No         |  |         |  |    |    |
| <b>Limite carreggiata</b> <sup>(10)</sup>          | <input type="text"/>           |                                 |  |         |  |    |    |
| <b>Marciapiede</b> <sup>(11)</sup>                 | <input type="text"/> Si        | <input type="text"/> No         | <input type="text"/> Larghezza   |         |  |    |    |
| <b>Intersezioni</b> <sup>(12)</sup>                | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       |  |         |  |    |    |
| <b>Semafori</b> <sup>(13)</sup>                    | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       |  |         |  |    |    |
| <b>Segnali di pericolo</b> <sup>(14)</sup>         | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       |  |         |  |    |    |
| <b>Segnali di indicazione</b> <sup>(15)</sup>      | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       |  |         |  |    |    |
| <b>Gallerie, ponti</b> <sup>(16)</sup>             | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       |  |         |  |    |    |
| <b>Altri impianti pubblicitari</b> <sup>(17)</sup> | <input type="text"/> Prima di  | <input type="text"/> Dopo       | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tempor.</td> </tr> <tr> <td>si</td> <td>no</td> </tr> </table> | Tempor. |  | si | no |
| Tempor.  |                                |                                 |  |         |  |    |    |
| si   | no                             |                                 |  |         |  |    |    |

- 1 Riportare esattamente gli estremi del toponimo sul quale insisterà l'impianto di cui si richiede autorizzazione Es. Via San Rocco, 5;
- 2 Indicare la zona di Piano generale degli Impianti (Zona 1, Zona 2, ecc. ; tali zone sono desumibili dalla cartografia allegata al Piano Zonizzazione).
- 3 Riportare la definizione di impianto desumibile dal Piano. Es. Preinsegna, Cartello, Impianto dinamico, ecc
- 4 Riportare l'utilizzo. Es.: Esterna, Diretta (affissione)
- 5 Riportare gli ingombri massimi del manufatto.
- 6 Riportare il formato pubblicitario ed il numero spazi presenti sul manufatto.
- 7 L'altezza minima misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. (Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità)
- 8 Riportare l'orientamento degli spazi pubblicitari rispetto all'asse stradale.
- 9 Indicare se l'impianto è dotato di sistema di illuminazione
- 10 Riportare la misura minima del manufatto del margine della carreggiata.
- 11 Indicare l'esistenza del marciapiede e la relativa larghezza.
- 12 Indicare la distanza dell'impianto dalla più immediata intersezione (se l'impianto è posto prima dell'intersezione secondo il senso di marcia indicarne la distanza nella casella "prima" viceversa nella casella "dopo")
- 13 Indicare la distanza dell'impianto dal più immediato semaforo
- 14 Indicare la distanza dell'impianto dal più immediato segnale di pericolo o prescrizione
- 15 Indicare la distanza dell'impianto dal più immediato segnale di indicazione
- 16 Indicare la distanza dell'impianto dalla più immediata galleria o ponte o sottoponte
- 17 Indicare la distanza dal più immediato impianto pubblicitario, se quest'ultimo è temporaneo barrare la relativa casella

N.B.: Tutte le misure devono essere sempre riferite in senso di marcia dei veicoli e devono essere espresse in metri.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35      Periodo di validità e rinnovo delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per il periodo di tre anni ed è rinnovabile.
2. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è presentata corredata della dichiarazione sostitutiva di conferma delle caratteristiche dell'impianto, delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti. Decorsi 60 gg. dalla presentazione della stessa, l'impianto si intende autorizzato.
3. In caso di modifica o di sostituzione del mezzo pubblicitario, dovrà essere avviata una nuova procedura autorizzatoria, secondo le modalità di cui all'art. 34.

### **Art. 36      Decadenza dall'autorizzazione**

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato rispetto alle attività cui esso si riferisce;
- b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione di emissione del titolo;
- e) la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione urbane e sempreché sussista un interesse pubblico prevalente. In tale ultimo caso la comunicazione concernente la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente rimozione deve essere notificata prima dell'intervento della rimozione.

### **Art. 37      Concessioni.**

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare su suolo pubblico del territorio comunale (ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale) appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nel rispetto dei limiti complessivi e/o di zona previsti dal presente Piano, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.
2. La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della TOSAP.
3. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico è disciplinata da una apposita convenzione, stipulata previa lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

### **Art. 38      Pubblicità abusiva**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari e al messaggio contenuto.

3. In caso di pubblicità abusiva, come prevista dal comma 1 del presente articolo, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non rappresenta titolo autorizzativo, e non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previste per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, e salva la facoltà di cui al comma ~~6~~ successivo, sono eliminate e/o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine di 10 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

**5. bis. Indipendentemente dalla rimozione, il Comune dispone l'immediata copertura della pubblicità abusiva, al fine di privarla dell'efficacia. Le operazioni di copertura vengono svolte direttamente dal personale del Comune o da personale esterno incaricato del servizio dal Comune e verrà redatto sommario processo verbale. Il mezzo pubblicitario rimane coperto fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, a chiedere l'autorizzazione per l'installazione dei mezzi, ove consentito, ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o al presente piano.**

**5. ter La rimozione della copertura della pubblicità deve essere eseguita esclusivamente dal Comune o da personale esterno incaricato del servizio dal Comune. Il trasgressore potrà chiedere la rimozione della copertura dichiarando con autocertificazione, resa sotto la propria personale responsabilità, di aver adempiuto agli obblighi di cui al comma precedente, e previo pagamento delle spese sostenute dal Comune per la copertura e relativa rimozione. L'amministrazione comunale, verificato quanto dichiarato dal trasgressore, provvederà alla rimozione della copertura entro 10 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione (farà fede l'entrata al protocollo comunale).**

**5 quater Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese. Qualora sia accertato che l'impianto pubblicitario costituisce un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, gli uffici competenti provvedono immediatamente alla rimozione.**

6. Qualora il Comune riscontri che i mezzi pubblicitari abusivi non siano in contrasto con leggi specifiche o norme regolamentari, può consentire che i mezzi rimangano esposti e non si dia luogo alla rimozione di cui al comma 5 **ma vengano coperti, fino a quando sempre** che siano stati pagati il tributo, e le conseguenti penalità **e le spese di copertura**, e sia stata richiesta la prevista autorizzazione ai sensi dell'art.34 del presente piano.

**7. Sia in caso di copertura del messaggio pubblicitario che di rimozione del mezzo effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'amministrazione. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito potrà essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.**

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 Tolleranze, norme transitorie e finali**

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente alle superfici e all'altezza da terra.
2. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.
3. Le insegne d'esercizio autorizzate ed in contrasto con le norme di cui al presente Piano dovranno essere adeguate allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.
4. Tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con le norme del presente piano dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'approvazione dello stesso.
5. Il riordino dei mezzi esistenti seguirà il criterio dell'anzianità del titolo autorizzativo garantendo, in caso di esubero dei mezzi esistenti rispetto agli autorizzabili, almeno un impianto per ditta.
6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
7. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
8. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
9. Le modifiche ed aggiornamenti del centro abitato verranno automaticamente fatte proprie dal presente piano degli impianti.

### **Art. 40 Entrata in vigore**

1. Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

### **Quadro normativo di riferimento**

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
  - Codice della Strada D.L.gs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
  - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
  - Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e s.s.m.;

- Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008.
- Regolamento Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente e Piani Urbanistici attuativi.
- Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso L.R. 17/2009.
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (Gu n. 61 12.03.08)